

2/2024

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Sent. n. 26/2024 pubbl. il 26/03/2024

Rep. n. 29/2024 del 26/03/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Gennaro Beatrice	Presidente
Dr.ssa Rosa Paduano	Giudice
Dr.ssa Federica Peluso	Giudice rel.

nel procedimento n. R.G. 43-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

DI MONDA VINCENZO (C.F. DMNVCN60P11G812Y), nato a Pomigliano d'Arco (NA), l'11.09.1960, residente in Somma Vesuviana (NA), alla via Duca di Salsa n. 56, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA), al Corso Umberto I, 381, presso lo studio dell'Avv.to Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che lo rappresenta e difende come in atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 1.3.2024 (messo in visione al Giudice relatore in data 13.3.2024), Di Monda Vincenzo con il quale chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione del suo patrimonio.

rilevata la competenza del Tribunale adito *ex art.* 27, comma 2, C.C.I.I., avendo il debitore la propria residenza in Somma Vesuviana (NA), comune sito nel circondario del Tribunale di Nola;



considerato che ricorrente è pacificamente una persona fisica sovraindebitata, trattandosi di lavoratore dipendente della ENAM S.p.A., con qualifica di operatore ecologico e stipendio netto mensile di € 1.800 circa;

ritenuto che lo stesso versi in situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., in considerazione di una debitoria complessiva pari ad € 66.474,36 e in mancanza di attività diverse dal proprio reddito da lavoro dipendente da destinare all'adempimento delle obbligazioni assunte, e che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

ritenuta la legittimazione del Di Monda a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, in base al combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1, lettera c) e 268, comma 1, C.C.I.I.;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., richiamato dall'art. 65, comma 2, C.C.I.I.;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., Dott. Antonio Moltelo, sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata del debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto che risulta superato il limite di cui all'art. 268, comma 2, C.C.I.I. di € 50.000,00, relativo ai debiti scaduti e non pagati risultati dagli atti dell'istruttoria;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) C.C.I.I., quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;



rilevato che nel ricorso vengono individuate quali spese necessarie al mantenimento personale e familiare spese per € 1.100,00;

rilevato che, in virtù del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I. opera automaticamente il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

ritenuto che, pertanto, non compete al Tribunale sospendere i pignoramenti già in essere in quanto detto divieto costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura;

rilevato che l'istante ha chiesto che venga sospeso il versamento relativo alla cessione del quinto dello stipendio in favore di Unicredit S.p.A. (contratto n. 6155675 del 20.04.2015) e Futuro S.p.A. - Compass S.p.A. (contratto n. 90000677036 del 09.08.2018);

ritenuto di aderire a quella giurisprudenza (Tribunale di Mantova, 20.4.2023) in base al quale *"benché, in difetto di specifico richiamo all'art. 144 C.C.I.I., deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 250, comma 5, e 150 C.C.I.I.); ii) l'art. 268, comma 4, C.C.I.I. elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l'art. 270, comma 2, lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 C.C.I.I.); iiiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta la recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo, che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che*



deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore della Banca";

letti gli artt. 268 ss C.C.I.I.;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **DI MONDA VINCENZO** (C.F. DMNVCN60P11G812Y), nato a Pomigliano d'Arco (NA), l'11.09.1960, residente in Somma Vesuviana (NA), alla via Duca di Salsa n. 56;

NOMINA

La Dr.ssa **ROSA PADUANO** Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA

Il Dott. **ANTONIO MOLTELO** Liquidatore;

ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, **il termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DICHIARA



che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto dello stipendio spettante a Di Monda Vincenzo in favore di Unicredit S.p.A. (contratto n. 6155675 del 20.04.2015) e Futuro S.p.A. - Compass S.p.A. (contratto n. 90000677036 del 09.08.2018), ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

DISPONE

che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esso, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

che il liquidatore 1) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni; 2) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; 3) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione



delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.; 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I.I.; 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura del liquidatore entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo



staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di 15 giorni fissato per la pubblicazione della sentenza;

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata presso il Registro delle Imprese e trascritta nei registri immobiliari;

DISPONE

che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore istante e al liquidatore Dott. Antonio Moltelo.

Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 19 marzo 2024

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Peluso

Il Presidente

Dott. Gennaro Beatrice

